

Publicato il 24/02/2022

N. 01176/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00926/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 926 del 2022, proposto da

Silvia Organtini, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Parenti, presso il quale è domiciliata in Roma, alla Via Virgilio n. 8, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (Ripam);
- - FORMEZ PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A.;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Ministero dell'Interno;
- Ministero della Difesa;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

- Ministero della Transizione Ecologica;
- in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Ministero dell'Istruzione;
- Ministero dell'Università e della Ricerca;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo;
- Ministero della Salute;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- Agenzia per l'Italia Digitale;
- Avvocatura Generale dello Stato;

nei confronti

Maya Bucciarelli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'Avviso pubblicato in data 22.01.2022, sul sito riqualificazione.formez.it, con cui sono state rese note dalle amministrazioni le sedi di lavoro tramite elenco;
- dell'Avviso pubblicato in data 17.01.2022, sul sito riqualificazione.formez.it, con cui è stato prorogato il termine per la scelta delle amministrazioni per i candidati vincitori al 24 gennaio 2022;
- dell'Avviso pubblicato in data 14.01.2022, sul sito riqualificazione.formez.it, con cui è stata pubblicata la nuova graduatoria finale di merito, approvata

dalla commissione esaminatrice e validata dalla Commissione RIPAM nella seduta del 12 gennaio 2022;

- dell'avviso pubblicato in data 17 dicembre 2021, sul sito riqualificazione.formez.it, con cui è stata pubblicata la prima graduatoria finale di merito;
- dell'avviso pubblicato in data 20 novembre 2021, sul sito riqualificazione.formez.it, con cui si comunica che *“i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza elencati nell’art. 10 del citato bando, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, devono indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lettera r) e comma 3, lettera a) di detto articolo: l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. A tal fine, sul portale Step One, è stata attivata la funzione specifica che consente di acquisire tale dichiarazione. Si evidenzia che non è possibile alcun inserimento di titoli ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella domanda di ammissione e posseduti alla data di scadenza del bando di concorso. Il sistema è attivo dalla data odierna e resterà aperto fino alle ore 12,00 del giorno 6 dicembre 2021”*;
- dell'avviso pubblicato in data 16 ottobre 2021, sul sito riqualificazione.formez.it, con cui è stato comunicato l'esito della prova scritta e le modalità di dichiarazione titoli di precedenza e preferenza già dichiarati on line;
- dell'avviso pubblicato in data 27 settembre 2021, sul sito riqualificazione.formez.it, con cui è stata pubblicata la delibera di nomina della Commissione d'esame, presieduta da Adriana Piccolo;
- dell'avviso pubblicato in data 20 settembre 2021, sul sito riqualificazione.formez.it, con cui si comunica il calendario della prova scritta su base territoriale, che segnatamente alla posizione della candidata ha riguardato il giorno 7 ottobre 2021;
- dell'avviso pubblicato in data 30 luglio 2021, sul sito riqualificazione.formez.it, contenente la modifica e la riapertura dei termini del bando di concorso (per ulteriori trenta giorni decorrenti dal giorno

successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami»), con elevazione del numero complessivo dei posti messi a concorso da 2.133 (duemilacentotrentatre) a 2.736 (duemilasettecentotrentasei);

- dell'avviso pubblicato in data 15 luglio 2020, sul sito riqualificazione.formez.it, con cui è stato prorogato il termine per la presentazione della domanda di ammissione al Concorso, a seguito del malfunzionamento del sistema informatico per l'acquisizione delle domande di partecipazione;

- del Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020), prevedendo Assunzioni ripartite in 18 differenti amministrazioni centrali;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuti e/o in via di acquisizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimiate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Roberto

Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la ricorrente è risultata vincitrice del suindicato concorso, collocandosi nella graduatoria finale di merito alla posizione n. 1623, e conseguendo un risultato complessivo di 30,25, ottenuto dalla somma del punteggio della prova scritta di 26,25, con quello di 4 punti concernente i titoli.

Osservato come la parte stessa appunti le articolate doglianze nei confronti del somministrato quesito numero 16, il quale era così formulato:

«Quale delle seguenti applicazioni sono necessarie per aprire un file doc?»

a) LibreOffice

b) MS Word

c) Tutte le alternative proposte sono corrette».

Con indicazione da parte del sistema, della risposta corretta *c)*: (*“Tutte le alternative proposte sono corrette”*);

Rammentato come questa Sezione, con ordinanza n. 182 del 14 gennaio 2022, nel ritenere che “LibreOffice, indicando non un singolo programma bensì un complesso di software applicativi (che al suo interno comprende anche un programma di videoscrittura, LibreOffice Writer, idoneo ad aprire file in formato Doc), non appare qualificabile - a differenza di MS Word - in termini di “*applicazione necessaria per aprire un file Doc*”;

Considerato che quanto sopra rende necessario che l’Amministrazione prenda in considerazione i profili di illegittimità dedotti, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell’odierna ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ulteriormente osservato come la ricorrente abbia lamentato che la precedente Amministrazione non avrebbe tenuto adeguatamente conto degli espressi titoli preferenziali, pretermessi nella prima graduatoria finale di merito del 17 dicembre 2021 e soltanto formalmente segnalati nella seconda graduatoria finale di merito del 14 gennaio 2022, senza aver tuttavia apportato sostanzialmente alcuna modifica alla posizione di parte ricorrente;

Conseguentemente ritenuto che le esigenze di tutela della ricorrente e l'interesse pubblico alla prosecuzione del concorso, giunto ad una fase ampiamente avanzata, possano essere contemperati ammettendo con riserva la ricorrente stessa alla fase di valutazione dei titoli, da svolgersi tenendo presenti i titoli di preferenza dalla stessa idoneamente vantati e, pertanto, suscettibili di considerazione;

Ulteriormente, preso atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata in una con l'atto introduttivo del giudizio, con la quale si chiede che venga autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).-pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese

note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto - il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto, da ultimo, che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite della presente fase di giudizio ai sensi dell'art. 57 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) così dispone:

- accoglie l'istanza di misure cautelari e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente, onera l'Amministrazione del rinnovato esame della posizione della ricorrente, secondo quanto pure in motivazione specificato;
- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami;
- fissa l'udienza pubblica del 22 novembre 2022 per la trattazione nel merito della controversia.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Grauso, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO